

# COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

AREA 4: URBANISTICA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 22A/4 del registro

Data: 03/12/2019

Oggetto: Diniego di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 32 del Decreto legge 30/09/2003 n° 269, convertito con modificazioni nella L. 326 del 24/11/2003 art. 32, richiesta con istanza di condono edilizio prot. n° 36553 del 10/12/2004 a nome di Amodeo Pietro nato a Misilmeri il 23/11/1913

---

Il giorno 03/12/2019 in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, nella qualità di Responsabile del Servizio dell'Area 4 – URBANISTICA, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono.

Registro generale n. 1344

## Il Funzionario Responsabile dell'Area 4 Urbanistica

Vista l'istanza di condono edilizio, acclarata al protocollo generale di questo Ente al n° 36553 del 10/12/2004, a nome di Amodio Pietro nato a Misilmeri il 23/11/1913, inerente il fabbricato per civile abitazione a 2 elevazioni fuori terra sito in C.da Tramontana al foglio 27 part.lla 558-345 oggi al foglio 27 part.lla 1559 e 345;

### Preso atto:

- che dalla verifica istruttoria condotta da questo Ufficio sulla Carta Tecnica Regionale (ripresa aerofotogrammetrica volo maggio-giugno 2013) non risulta la sussistenza delle opere edilizie in argomento sui luoghi alla data di marzo 2003, termine ultimo stabilito dalla L. 326/03 per la sanabilità degli immobili;

- che dalla medesima verifica istruttoria si evince che l'immobile a due elevazioni fuori terra oggetto della istanza di condono in argomento ricade ad una distanza inferiore ai 10 metri del torrente Pantaleo, come si evince dall'estratto di mappa, in violazione dell'art. 96 del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico sulle opere idrauliche" che recita:

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

[...] f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

- che alla luce di quanto esposto, per le opere in questione:

- **non trova applicazione il comma 25 dell'art. 32 della L. 326/03** (sanatoria consentita per le opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003);

- **trova applicazione il comma 27 lettera d) dell'art. 32 della L. 326/03** (abusi edilizi non suscettibili di sanatoria qualora realizzati su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici);

**- che in ragione delle suddette risultanze le opere abusive in argomento non risultano suscettibili di sanatoria;**

Preso atto che all'interno del medesimo lotto in cui ricade l'immobile oggetto di istanza di condono è presente un secondo fabbricato individuato al foglio 27 particella 1558 (la cui catastazione, da un controllo sui dati dell'Agenzia del territorio, risulta non completa) e che:

- tale immobile, realizzato verosimilmente tra il settembre 1995 ed il maggio 2004, non è ricompreso nella istanza di condono in oggetto né risulta essere stato oggetto di istanze di condono agli atti di questo Ufficio;

- ancora, lo stesso **ricade per intero entro il torrente Pantaleo**. Di conseguenza anche questo secondo immobile risulta realizzato in violazione dell'art. 96 del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico sulle opere idrauliche" più sopra riportato;

**Ravvisata la regolarità, correttezza e conformità alla legge del presente provvedimento per le ragioni**

quali si evincono dalle argomentazioni e motivazioni che lo sorreggono ed espresso, pertanto, il parere favorevole di regolarità tecnica prescritto dall'art. 147 bis comma 1 del TUEL introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 10/10/2012 n° 174, convertito, con modificazioni in legge 07/12/2012 n° 213;

**Dato atto** che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che, pertanto, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del TUEL introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 10/10/2012 n° 174, convertito, con modificazioni in legge 07/12/2012 n° 213 non necessita del parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area 2;

Tutto ciò premesso,

**Vista** la L. 28/02/1985 n° 47 e s.m.i.;

**Vista** la L. R. 10/08/1985 n° 37 e s.m.i.;

**Vista** la L. 326/03;

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;

**Visto** lo strumento urbanistico comunale vigente;

**Ritenuto** che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per rigettare la suddetta istanza per le motivazioni sopra evidenziate

#### **DETERMINA**


1) Per le motivazioni esplicate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di adottare il Provvedimento di diniego della Concessione edilizia in sanatoria per le opere edilizie abusive oggetto della istanza di condono edilizio ex L. 326/03 prot. n° 36553 del 10/12/2004 a nome di Amodeo Pietro nato a Misilmeri il 23/11/1913 relativa al fabbricato per civile abitazione a 2 elevazioni fuori terra sito in C.da Tramontana al foglio 27 part.lla 558-345 oggi al foglio 27 part.lla 1559 e 345, stante l'improcedibilità della stessa per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dalla legge per l'ammissibilità a sanatoria, ed in particolare in quanto:

a) le opere abusive in argomento rientrano nell'ipotesi di insanabilità di cui all'art. 32 comma 25 della legge 326/03, trattandosi di opere realizzate in data successiva ai termini di sanabilità stabiliti dalla stessa L. 326/03;

b) l'immobile oggetto della istanza di condono in argomento ricade ad una distanza inferiore ai 10 metri del torrente Pantaleo, in violazione dell'art. 96 del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico sulle opere idrauliche"

Il Funzionario Responsabile dell'Area 4 Urbanistica

Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro



---

---

Affissa all'albo pretorio il - 3 DIC. 2019  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il 19 DIC. 2019

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

**CERTIFICA**

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ - 3 DIC. 2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"

Misilmeri, li

*Vice*  
**IL SEGRETARIO GENERALE**

---